

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Di cosa si tratta

Il Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL) è stato previsto dal Decreto Lavoro n. 48 del 4/5/2023, insieme all'Assegno di Inclusione (ADI), in sostituzione del Reddito di Cittadinanza: è una misura volta a favorire l'attivazione al lavoro a favore delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che si attua mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Rientrano tra le attività previste il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività.

In pratica, il beneficio è previsto per i singoli componenti di nuclei familiari di età compresa fra i 18 e i 59 anni e quindi "occupabili" ossia abili al lavoro che posseggono anche gli atri requisiti di cittadinanza/residenza ed economici per percepire l'Assegno di inclusione, ma che non possono accedervi in quanto all'interno del nucleo non sono presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità o in condizione di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.

A chi spetta

In generale, possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa **tra i 18 e 59 anni**, in possesso dei seguenti requisiti di citttadinanza, residenza ed economici, che devono sussistere in capo al richiedente dalla data della domanda e per tutta la durata di fruizione del beneficio:

1. REQUISITI DI CITTADINANZA

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere:

- cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea;
- familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto disoggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi (extra UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.lgs. n. 251 del 19/11/2007 o apolide in possesso di analogo permesso.

2. REQUISITI DI RESIDENZA

Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente deve risultare residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Limitatamente al requisito della residenza, anche tutti i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza devono risultare residenti in Italia.

Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell'arco di18 mesi.

N.B. I requisiti di cittadinanza e residenza in capo al richiedente devono sussistere in via cumulativa.



3. REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti economici:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui (unica differenza con l'ADI);
- un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro
 della scala di equivalenza; tuttavia, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari
 o superiore a 67 anni o da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari
 disabili, purché tutti in condizione di disabilità gravità o non autosufficienza, la soglia è elevata
 a 7.500 euro annui moltiplicati secondo la stessa scala di equivalenza.
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa abitazione entro il valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 6.000
 euro;
 - la soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità di
 autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.,
 immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, eccetto quelli per cui sono
 previste agevolazioni fiscali in favore delle persone disabili. Analogamente nessun componente
 deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché
 aeromobili di ogni genere;
- i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE devono essere dichiarati all'atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.

4. ALTRI REQUISITI

- mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e assenza, nei dieci anni precedenti alla richiesta, di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 604/1966;
- aver assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione o aver ottenuto il proscioglimento ai sensi del D.L. 15/4/2005 n. 76;
- in generale non avere i requisiti per accedere all'assegno di inclusione, o esserne in possesso ma non essere calcolati nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.;
- > seguire gli specifici percorsi di informazione e formazione professionale assegnati; aver comunicato eventuali rapporti di lavoro già avviati all'atto della domanda e non rilevati



dall'ISEE per l'intera annualità, ed ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione (perché la misura è compatibile con l'attività lavorativa, dipendente oautonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedervi).

Attenzione:

il SFL è incompatibile con:

- il Reddito di cittadinanza;
- la Pensione di cittadinanza;
- ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Da quando

Dal 1° settembre 2023

- inizialmente prevista al posto del Reddito di Cittadinanza per gli "occupabili";
- dal 1° gennaio 2024 andrà ad affiancare l'Assegno di Inclusione.

Dal 1° gennaio 2024

potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell'Assegno di inclusione che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi genitoriali previsti all'art. 6, comma 4 del Decreto Lavoro, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.

In cosa consiste

Il SFL consiste in un'indennità mensile di 350 euro che viene erogata mensilmente mediate bonifico da parte dell'Inps, a fronte dell'obbligo a partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, oltre al servizio civile universale ed ai progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza.

Attenzione: l'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività previste dalla normativa da parte dei competenti servizi.

Attenzione: Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Obblighi beneficiario

Il beneficiario dell'indennità è tenuto ad **aderire** alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, **dando conferma** ai servizi competenti, anche con modalità telematica, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.



Revoca, Sospensione e decadenza dal beneficio

Oltre che nei casi di revoca, sospensione e decadenza previsti per l'Assegno di inclusione, il beneficio:

- decade in caso di mancata adesione, rifiuto o abbandono dell'attività o di presentazione di documentazione non veritiera rilevate attraverso il SIISL o mediante segnalazione trasmesse da parte dei servizi competenti;
- **rimane sospeso** in caso di mancata conferma dell'attività o mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali senza giustificato motivo o per altre inadempienze rilevate attraverso il SIISL o mediante segnalazione dei servizi competenti.

Durata

Il beneficio è erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di **12 mensilità** e non è rinnovabile.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

dal 1° settembre 2023:

- direttamente dal sito internet <u>www.inps.it</u> accedendo tramite SPID o CNS o CIE nell'apposita sezione dedicata al SFL dove è possibile scaricare il tutorial con le istruzioni per accedere direttamente alla piattaforma SIISL per l'invio automatico ai servizi competenti;
- presso gli istituti di patronato;

dal 1° gennaio 2024 anche presso i CAF (centri di assistenza fiscale).

Nella domanda l'interessato è tenuto a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, a rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro.

Esito istruttoria

All'esito positivo dell'istruttoria sulla domanda l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, deve iscriversi al portale del SIISL per compilare e sottoscrivere il **Patto di attivazione** digitale (PAD).

Patto di attivazione e di servizio

Nel Patto di attivazione digitale il beneficiario deve indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati alla attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al suo profilo professionale.

Il richiedente viene poi convocato per sottoscrivere il **Patto di servizio personalizzato** in cui si impegna a seguire il percorso individuato e a questo punto, attraverso la piattaforma del SIISL, l'interessato potrà



ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, programmi formativi, tirocini e progetti utili alla collettività.

Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia accusabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fonti normative

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023
- Supporto per la formazione e il lavoro. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.198 del 25-8-2023)

 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202308- 25&atto.codiceRedazionale=23A04814&tipoSerie=serie generale&tipoVigenza=originario
- Decreto Lavoro 2023 D.L. 4/5/2023 n. 48 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 4/5/2023), convertito con modificazioni nella Legge 3/7/2023 n. 85 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 3/7/2023) art. 12.
- Legge di Bilancio 2023 (che ha stanziato i fondi per il 2024).
- Circolare INPS n. 77 del 29/8/2023.

Scheda aggiornata al 24/10/2023